



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AMELIA

Sede: Via I Maggio, 224 – 05022 Amelia (TR)

TRIS00600N - Tel. 0744/978509

email: tris00600n@istruzione.it - TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT

c.f. 91056300550-cod. fatturazione elettr. UF1BA6

Amelia, 05/12/2021

CIRC. DOCENTI N. 148

CIRC. ALUNNI N. 100

CIRC. A.T.A. N. 95

A tutti i docenti
A tutti gli alunni e genitori
A tutto il personale A.T.A.
Dell'Istituto Omnicomprensivo di Amelia
Al sito web

**Oggetto: DECRETO LEGGE 172/2021:
NUOVE REGOLE SUL GREEN PASS IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE**

Si rende noto che, nel rispetto del Decreto Legislativo n.172 del 26 novembre 2021, sono state introdotte nuove norme inerenti l'obbligo del possesso della Certificazione Verde.

In particolare, per quanto di interesse degli intestatari della presente, da **lunedì 6 dicembre 2021** scatta l'estensione dell'**OBBLIGO DEL GREEN PASS su tutti i MEZZI DI TRASPORTO LOCALE E REGIONALE.**

In difformità a quanto previsto dalla precedente norma, il possesso della Certificazione Verde verrà controllata a campione anche sui mezzi di trasporto locali per tutti gli utilizzatori con **ETÀ SUPERIORE A 12 ANNI.**

Si allega stralcio del D.Lgs 172/2021, art. 9-quater, comma 1. e-ter.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maura Lombardi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*

Art. 9-quater

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, **((...)); ((14))**

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo **((interregionale,))** Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita'; **((14))**

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, **((...)). ((14))**

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei **((titoli di viaggio;)) ((14))**

((e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.)) ((14))

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti **((di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale))** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. **((14))**

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. **((Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalita' a campione.)) ((14))**

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 6 dicembre
2021.